

Numero 00847/2021 e data 13/05/2021 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 aprile 2021

NUMERO AFFARE 01466/2019

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in persona del rappresentante pro tempore, sig. Roberto Orlandi, avverso il decreto del Direttore generale settore politiche della montagna e della fauna selvatica della regione Liguria del 21 dicembre 2018 n. 3464, nella parte in cui prevede che "... i PdA devono essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e forestali, incaricato dal soggetto che ha presentato istanza ...", contro la regione Liguria e nei confronti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. 0001767 del 17 settembre 2019 di trasmissione della relazione (pervenuta in data 8 ottobre 2019) con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il parere 14 ottobre 2020, n. 1576, reso all'Adunanza del 7 ottobre 2020;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

Premesso.

1. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto del Direttore generale settore politiche della montagna e della fauna selvatica della regione Liguria del 21 dicembre 2018 n. 3464, riguardante l'approvazione del documento *“Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello – aggiornamento 2018 – adeguamento del sistema informativo per l'assestamento forestale (SLAF)”*, nella parte in cui prevede che *“... i PdA devono essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e forestali, incaricato dal soggetto che ha presentato istanza ...”*.

2. Parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui la regione Liguria ha stabilito l'esclusiva competenza dei dottori agronomi e forestali nello svolgimento degli adempimenti correlati alla programmazione forestale regionale (con specifico riferimento alle attività di collaudo tecnico amministrativo) con conseguente pregiudizio per la categoria professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

In particolare, l'atto impugnato è oggetto di censura sotto due diversi profili:

- *“violazione e falsa applicazione: dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, dell'art 1-bis, comma 16, della legge 12 agosto 2014”;*
- *“eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, del difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere. Violazione dei principi eurounitari della massima partecipazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.*

3. Il Ministero con la relazione conclude per il rigetto del ricorso, osservando che:

- la normativa di settore distingue nettamente la figura professionale del dottore agronomo e forestale dalla figura dell'agrotecnico evidenziando come, proprio in materia forestale, siano necessarie le capacità tecniche e professionali di un appartenente alla prima categoria con conseguente riserva esclusivamente ai primi della fase di collaudo dei PdA;
- all'agrotecnico sono riservate, invece, le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria, ma non anche quelle di progettazione vera e propria;
- conclusivamente le due categorie professionali hanno una preparazione specialistica distinta e non vi sono competenze sovrapponibili.

4. Con parere 14 ottobre 2020, n. 1576, reso all'Adunanza del 7 ottobre 2020, – considerato che la memoria del Dipartimento agricoltura turismo formazione e lavoro della regione Liguria del 14 agosto 2019, nonché la memoria del Consiglio dell'Ordine nazionale

dei dottori agronomi e dei dottori forestali del 5 luglio 2019 sono state menzionate nella relazione del Ministero ma non sono state trasmesse – la Sezione ha invitato il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali a inviare le memorie non allegate. Inoltre, la Sezione ha invitato il Ministero della giustizia a trasmettere una relazione con il proprio avviso in ordine alle competenze delle due differenti figure professionali in relazione al caso di specie.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con adempimento del 2 marzo 2021, ha trasmesso la memoria della regione Liguria del 14 agosto 2019 e la memoria del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali del 19 luglio 2019, mentre con relazione integrativa ha confermato quanto già riferito con la prima relazione ed ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

Il Ministero della giustizia, dal canto suo, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha affermato la competenza dei dottori agronomi e forestali sulle attività loro demandate con il provvedimento impugnato, precisando tuttavia che ciò non implica *“un'attribuzione di uno spettro di attività in via esclusiva”*. Ha poi chiarito che l'ordinamento, ferme restando le competenze dei dottori agronomi e forestali in materia di programmazione forestale, non esclude che altri professionisti possano svolgere le stesse funzioni, se espressamente previsto dalle disposizioni normative. Quanto agli agrotecnici in particolare, essi *“hanno una gamma estesa di competenze, tali da delineare la figura di un consulente globale per l'impresa, competente non solo nei tradizionali settori agrario, forestale e zootecnico, ma anche nei nuovi settori del paesaggio e del verde ornamentale, dell'ambiente e dell'ingegneria naturalistica, dell'alimentazione, della consulenza aziendale, della sicurezza sul lavoro e del catasto”*. Infine, ha spiegato che *“il Ministero della giustizia*

esercita esclusivamente la vigilanza sugli Ordini professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali e degli agrotecnici volta ad assicurare il corretto funzionamento dei Consigli e dei Collegi, mentre non ha alcuna competenza a fornire pareri sulle attribuzioni specifiche dei vari Ordini?”.

Considerato.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce *“violazione e falsa applicazione: dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, dell'art 1-bis, comma 16, della legge 12 agosto 2014”*. In particolare, si ritiene che il decreto oggetto di gravame, nella parte in cui dispone che *“... i PdA devono essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali, incaricato dal soggetto che ha presentato istanza ...”*, sia illegittimo per violazione di legge qualora sia interpretato nel senso di escludere dal novero dei tecnici abilitati allo svolgimento del collaudo tecnico amministrativo dei Piani di assestamento e utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale i soggetti iscritti al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Parte ricorrente ritiene che vi sia stata in primo luogo violazione della riserva di legge prevista dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 30 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 – che all’articolo 3, comma 1, dispone che *“l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale”*, mentre all’articolo 4, comma 2, stabilisce che *“la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali*

necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato". Alla luce delle norme richiamate da parte ricorrente, dunque, la possibilità di intervento tecnico-professionale delle varie categorie deve essere prevista esclusivamente con norma di legge statale e non con legge regionale o con atto amministrativo. In sintesi, il Collegio ricorrente sostiene che le norme, con riferimento alle specifiche competenze professionali degli agronomi (*ex l. 3/76*) e degli agrotecnici (*ex l. 251/86*), disegnerebbero una competenza nel settore boschivo e forestale concorrente e non esclusiva.

6.2. Con il secondo motivo, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati lamenta *"eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, del difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere. Violazione dei principi eurounitari della massima partecipazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza"*. In particolare, parte ricorrente ritiene che vi sia stata disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta tra soggetti che sono titolari delle stesse competenze e attribuzioni professionali.

7. I motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.

7.1. La Sezione ritiene utile innanzi tutto riassumere brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale che viene in rilievo nella vicenda in esame che riguarda, in particolare, le competenze dei dottori agronomi e forestali e degli agrotecnici e agrotecnici laureati.

7.2. La legge 7 gennaio 1976, n. 3 - Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale – all'articolo 2 , rubricato "Attività professionali", stabilisce che sono di competenza dei

dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. Tra le attività vanno ricordate in particolare: “a) *la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; (...) q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; (...) r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente”.*

7.3. Quanto agli agrotecnici, la legge 6 giugno 1986, n. 251 - Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici – ne definisce all'articolo 11 le competenze tecniche. Di particolare rilievo nella

vicenda oggetto di studio è la lettera c) del comma 1 dell'articolo citato che, nel testo originario, tra le attività di competenza menzionava: *“c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa l'elaborazione dei piani colturali aziendali”*; la lettera c) è stata modificata ad opera dell'articolo 26 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed oggi è così formulata: *“c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”*.

Sulla disposizione appena citata è intervenuto nuovamente il legislatore con norma di interpretazione.

Il d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 1 bis, comma 16, stabilisce *“l'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale”*.

Occorre ricordare anche il quadro normativo regionale; la l.r. Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 - Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico - all'articolo 19, rubricato “Piani di assestamento di enti pubblici”, dispone che *“1. I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso.*

2. I piani prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:

a) del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6;

b) dei Piani di bacino di cui alla l.r. 9/1993;

c) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, di cui costituiscono attuazione dell'assetto vegetazionale ai sensi dell'articolo 69 delle norme di attuazione del Piano stesso;

d) dei piani territoriali di livello regionale e provinciale formati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge Urbanistica Regionale).

3. La redazione e l'aggiornamento dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali”.

Il regolamento regione Liguria 1/99 – “regolamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale” previsto dalla l.r. 4/99, articolo 48 - all'articolo 27 (Collaudo) stabilisce che “1. I piani di assestamento, sia pubblici che privati, sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

2. Per gli adempimenti di cui al comma i l'Ente delegato può avvalersi di esperti liberi professionisti iscritti all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, che risultino iscritti anche all'Albo dei Collaudatori della Regione Liguria di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi) e successive modifiche e integrazioni.

3. Il collaudatore deve essere designato dall'Ente delegato, subito dopo la redazione del verbale di visita preliminare, onde consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera”.

8.1. La giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di

professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (Corte Cost, n. 441 del 2000, n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990). Per intendere le ragioni della differenza di disciplina tra distinti professionisti, la Corte ha sottolineato che assume rilievo il principio di professionalità specifica e che la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale.

In particolare, ha osservato la Corte che la preparazione dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto curriculum scolastico (decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per l'esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176, avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di detti esami di Stato), è rivolta prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria. Pertanto, per la Corte, non è irragionevole la delimitazione delle competenze professionali degli agrotecnici (nel caso specifico si trattava di compiti inerenti all'attività catastale di frazionamento dei terreni) (Corte Cost. 6 ottobre 2000, n. 441).

8.2.1. Quanto alla giurisprudenza amministrativa, più volte è stata affrontata la questione relativa ai confini delle rispettive competenze dei dottori agronomi e forestali e degli agrotecnici e agrotecnici laureati.

È stato invero osservato che l'articolo 2 della legge professionale n. 3 del 1976 non contiene una clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali. Riserva che, d'altro canto, difficilmente potrebbe ipotizzarsi, attesa l'estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione di legge, competenze che vanno dalla direzione e gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali nonché alle operazioni di estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato e alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico. Considerata l'ampiezza delle competenze dei dottori agronomi e forestali, si spiegano dunque le interferenze con quelle dei periti agrari nel settore della cura di boschi o foreste e con le competenze professionali di architetti ed ingegneri (art. 51 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537) nonché degli agrotecnici (art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 952).

8.2.2. Per quanto di interesse nel caso in esame, occorre rilevare che l'orientamento espresso da questo Consiglio in sede giurisdizionale è stato nel senso di ritenere che le competenze professionali degli agrotecnici in materia di “opere di trasformazione e miglioramento fondiario” non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo.

Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza 1 febbraio 2017, n. 426, ha indagato sulla possibilità di ascrivere entro il perimetro delle attività consentite ai professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici - per effetto del combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lett. c), l. 6 giugno 1986, n. 251 e 1-bis, comma 16, d.l. 24 giugno 2014, n.91 (convertito con l. 11 agosto 2014, n.116) - anche l'attività di progettazione e di pianificazione territoriale, soprattutto in materia forestale. È stato affermato che è di *“plastica evidenza”* che le competenze individuate dal citato articolo 11, comma 1, sono circoscritte alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole o zootecniche e che non altera questo quadro la lettera c) (frutto di modifica ad opera dell'art. 26, comma 7-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31), giacché il riferimento alle *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non può che essere inteso in coerenza con tutte le altre previsioni e, dunque, relativo allo sviluppo tecnico-economico dell'azienda.

Sull'articolo 1-bis, comma 16, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) il Consiglio nell'occasione ha osservato che *“una norma interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata. L'intervento del legislatore non può, allora, che essere inteso nel senso di chiarire che le competenze economico-gestionali dell'agrotecnico riguardano la progettazione, ivi compresa la materia forestale”*.

Con una precedente sentenza (Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2014, n. 1738) era stato poi efficacemente ricordato che *«dopo la modifica aggiuntiva la citata lettera c) dell'art. 11 prevede : “c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende,*

compresa la progettazione e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”». Il Consiglio ha affermato inoltre che «l’aggiunta in questione recata dalla legge n. 31/2008 riguarda le parole dopo “nonché”. Se si fa la dovuta attenzione ai nessi sintattici e alle virgole è evidente che l’espressione introdotta da “nonché” è dipendente dalla parola “compresa”, che a sua volta specifica la precisa competenza attribuita dalla lettera c): “l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende”; in ogni caso la proposizione introdotta da “nonché” non ha alcuna relazione sintattica con le parole progettazione e direzione che sono esclusivamente e certamente riferite solo ai “piani colturali aziendali ed interaziendali”, in riferimento ai quali tali parole hanno un diverso e coerente significato, avendo i piani colturali una prevalente valenza tecnico-economica nell’ambito della conduzione della Azienda agricola. (...). 6.5. – In base alla ricostruzione sopra riportata è dunque evidente che la competenza attribuita più di recente ai professionisti iscritti all’albo degli agrotecnici è una specificazione dell’assistenza tecnico-economica alle aziende agrarie e non estende oltre i limiti dell’assistenza tecnico economica l’ambito riconosciuto a questa professionalità».

Il caso preso in considerazione dalla sezione riguardava l’abilitazione alla compilazione telematica della domande d’aiuto e di pagamento riconosciuta agli iscritti all’ordine dei dottori agronomi e forestali e non anche agli agrotecnici, e nell’occasione il Collegio ha ritenuto che la competenza degli agrotecnici resta essenzialmente connotata dal riferimento alla gestione economica e aziendale dei processi produttivi agricoli, “quindi la indubbia esistenza di aree comuni tra le due professionalità non giunge a comprendere anche la realizzazione di progetti di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo e governo delle acque,

non rilevando ai fini della distinzione qualitativa degli interventi la dimensione degli stessi”.

9.1. Venendo alle censure mosse al decreto impugnato, la Sezione osserva che la previsione del decreto oggetto di gravame - secondo la quale i piani di assestamento devono essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e forestali - non si pone in contrasto con l'attuale ordinamento giuridico.

Dal quadro normativo descritto sia a livello nazionale che regionale – si ricordi che la l.r. Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 prevede che la redazione e l'aggiornamento dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali, mentre il regolamento della regione Liguria n. 1/99, all'articolo 27, dispone che i piani di assestamento, sia pubblici che privati, sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo da parte di esperti liberi professionisti iscritti all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali) – la programmazione forestale regionale e, in particolare, le attività di collaudo tecnico amministrativo dei piani di assestamento sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

La giurisprudenza, come prima detto, è orientata nel senso di riconoscere agli agrotecnici e agrotecnici laureati competenze di tipo economico e gestionali nel settore agricolo inerenti allo sviluppo tecnico-economico aziendale, competenze che non comprendono la realizzazione di progetti di sistemazione forestale.

Poiché il piano di assestamento è un documento tecnico di gestione dei boschi con il quale vengono definiti gli obiettivi da perseguire nel medio periodo, gli orientamenti della gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi, emerge con chiarezza che, per le

ragioni prima esposte, l'attività inerente all'asestamento forestale è direttamente riconducibile alle specifiche competenze dei dottori agronomi e forestali previste dal legislatore ai sensi della legge professionale e che analoghe competenze in materia di asestamento forestale non possono riconoscersi agli agrotecnici e agli agrotecnici laureati.

Tale conclusione è peraltro avvalorata dalla sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 441/2000) nella parte in cui ha ricordato che il legislatore può individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, principio quest'ultimo che richiede che l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite e ad un corretto sistema di controlli preventivi e successivi di tali conoscenze.

10. Per tali ragioni, e conclusivamente, sia il primo motivo – ove si lamenta la violazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30 (che prevede la riserva di legge statale sulla definizione delle competenze dei professionisti) nonché dell'articolo 1-bis, comma 16, del decreto legge 12 agosto 2014 n. 91 nella parte in cui, in sostanza, avrebbe disegnato una competenza nel settore boschivo e forestale concorrente tra dottori agronomi e forestali e agrotecnici e agrotecnici laureati e non solo esclusiva dei primi – sia il secondo motivo – con il quale è in sostanza dedotta disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta tra soggetti che sono titolari delle stesse competenze e attribuzioni professionali – sono infondati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Vincenzo Neri

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli